



Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Residenza Sanitaria Assistenziale Santa Francesca Cabrini

CONTRATTO D'INGRESSO

Adesione a contratto standard

Il/ La Signor/a

		Codice Fiscale		
Nato a			Il	
Residente in				
Indirizzo/n. / cap				
Telefono n°		Cellulare		
Grado di parentela con l'Ospite da ricoverare				
Amministratore di sostegno		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Tutore	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

(d'ora in avanti indicato/i come "**CONTRAENTE/I**"), in nome e per conto del/della Sig. / Sig.ra _____, che ne è stato informato (compatibilmente con le sue condizioni generali di autonomia e salute), ovvero per se stesso/i

PREMESSO

→1) che l'**ISTITUTO delle SUORE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESU'**, sede legale in Roma Via Sicilia 215 è l'Ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) accreditata dalla Regione Lombardia ed a contratto per n.60 posti letto con l'ATS della Città Metropolitana di Milano, ed eroga prestazioni di natura assistenziale e sociosanitaria a beneficio degli Ospiti ricoverati in detta Struttura;

→2) che per le summenzionate prestazioni, l'Ente stabilisce, con proprio provvedimento amministrativo, l'importo della retta giornaliera di ricovero a carico degli Ospiti (o loro familiari), comprendente il vittito, l'alloggio, l'assistenza sanitaria e sociale degli stessi e le altre prestazioni indicate nella Carta dei Servizi dell'Ente e nel Regolamento.

→ 3) che

il / la Sig. / Sig.ra

Nato/a a

Codice Fiscale

Residente in

Indirizzo/ n. / cap

A.T.S. di residenza

Provenienza (domicilio, ospedale, altro istituto)

Stato civile

Situazione pensione (sociale/vecchiaia/reversibilità)

N° Tessera Sanitaria

N° certificato di invalidità civile

Indennità di accompagnamento

	il	
	Coniuge	
	N° esenzione	
	Invalidità (%)	



(d'ora in avanti indicato come "OSPISTE"), ha chiesto (anche a mezzo di famigliare, amministratore di sostegno o tutore) di essere ricoverato/a presso la suddetta Residenza Sanitaria Assistenziale gestita dall' ISTITUTO DELL SUORE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESU';

→4) che sulla base dell'effettiva disponibilità del posto letto, il ricovero nella Residenza Sanitaria Assistenziale può avvenire a decorrere dal giorno

→5) che pertanto il succitato/a OSPITE (ovvero il/i soggetti in sua vece indicato/i come CONTRAENTE/ I) è/sono debitore/i nei confronti dell'ENTE degli importi maturati dalla suddetta data di disponibilità del posto letto (anche se l'effettivo ricovero avvenga in data successiva e, comunque, entro 3 giorni dalla predetta data di disponibilità) e maturandi sino alla data di dimissione dalla struttura a qualsiasi causa dovuta, importi costituiti dalla retta giornaliera di ricovero, nonché dalle eventuali ulteriori spese assistenziali non comprese in essa e funzionali all'erogazione delle prestazioni fornite dall'ENTE all'OSPISTE;

→6) che il/i CONTRAENTE/I riconoscono espressamente che la fatturazione, di cui al precedente punto 5), verrà effettuata dall'ENTE per i corrispettivi, che non siano versati a titolo di partecipazione da un Ente Pubblico, direttamente nei confronti dell'Ospite ricoverato;

→7) che il/i CONTRAENTE/I ha/hanno dichiarato di essere consapevole/i che il ricovero nell'ENTE è subordinato:

- alla manifestazione di volontà dell'Ospite ed al perdurare nel tempo di tale volontà (nei casi prevista dalla Legge, tale manifestazione di volontà può essere validamente espressa anche dall'amministratore di sostegno o dal tutore);
- premesso che riguardo gli impegni di carattere economico coloro che si rendono contraenti ovvero coobbligati rispondono comunque in solido degli importi dovuti, la RSA, per quanto previsto dalla L. n. 6 del 09/01/2004, con riferimento alle effettive condizioni cognitive del Soggetto ricoverato, in ordine alla sua capacità di intendere e volere e comunque di assumere valide e consapevoli decisioni, sia di ordine sanitario che di ordine economico, si riserva un periodo compreso tra 60 e 90 giorni dall'ingresso effettivo dell'ospite, per effettuare una puntuale valutazione delle citate capacità e condizioni cognitive, ed eventualmente di inoltrare prescritta segnalazione di totale o parziale incapacità all'Ufficio di Protezione Giuridica dell'ASST territorialmente competente al fine di attivare la nomina di Amministratore di Sostegno e/o eventualmente, qualora si rendesse necessario, al Tribunale di Lodi. Il periodo succitato risulta necessario ad una corretta valutazione delle condizioni a seguito di protratto monitoraggio del Soggetto, valutato in condizioni "di stabilizzazione in Struttura" e non al momento di ingresso, in quanto in tale occasione la valutazione sarebbe inficiata dallo stress derivante dalla istituzionalizzazione con errata percezione delle sue reali condizioni. In tale periodo, e nell'eventualità di segnalazione all'Ufficio di Protezione Giuridica e/o al Tribunale competente di incapacità parziale o totale, la RSA, salvo diversa disposizione da parte del Tribunale o della P.A., continua, a tutela del soggetto ricoverato, ad erogargli le prestazioni sanitarie e assistenziali ritenute idonee e necessarie. All'atto di eventuale segnalazione Ufficio di Protezione Giuridica e/o al Tribunale della rilevata incapacità totale o parziale dell'Ospite ricoverato sarà inviata informativa di ciò ai Familiari indicati nel presente contratto come "persone di riferimento" che si impegnano ad inoltrare istanza di nomina di Amministratore di Sostegno al competente Tribunale;
- all'avvenuta presa visione ed accettazione delle norme regolamentari interne disciplinanti l'attività dell'ENTE (Regolamento per il funzionamento della R.S.A - Carta dei servizi - Codice Etico);
- all'impegno, in capo al/ai CONTRAENTE/I, a trovare soluzioni idonee per assicurare le dimissioni dell'Ospite dalla R.S.A. nei casi di necessità (aggravamento, incompatibilità ambientale, ecc.) o per morosità nel pagamento delle rette, entro il termine che verrà comunicato dall'ENTE (in



Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Residenza Sanitaria Assistenziale Santa Francesca Cabrini

tali casi si avranno 15 giorni di tempo per provvedere e la RSA si impegna a darne informazione alla ATS della Città Metropolitana ed al Comune di ultima residenza);

- per ogni comunicazione da parte dell'ENTE, designare fra i parenti come riferimento per le necessità dell'ospite il/la signor/a:

Nominativo			
Grado di parentela			
Residente in			
Amministratore di sostegno	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Tutore	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Indirizzo / n. / cap			
Recapito telefonico abitazione			
Recapito telefonico ufficio			
Recapito telefonico cellulare			
Altro recapito telefonico			

Tutto ciò premesso, il soggetto sottoscrittore,

CONVIENE E ADERISCE

A Quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente scrittura privata.

Articolo 2 - Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è l'erogazione da parte dell'ENTE di prestazioni di natura socio-sanitaria ed assistenziale a beneficio dell'Ospite in esso ricoverato/a, comprendenti il vitto, l'alloggio, l'assistenza sanitaria ed assistenziale, nonché le altre prestazioni indicate nella Carta dei Servizi e nel Regolamento della Residenza Sanitaria Assistenziale che, con la sottoscrizione del presente contratto, il CONTRAENTE/I dichiara/no di avere ricevuto dall'ENTE in copia integrale.
2. Sulla base delle attuali condizioni psico-fisiche dell'Ospite, allo stesso viene assegnato un posto letto in camere che verrà definito dal Medico; l'ENTE, sentito il parere del Medico di Struttura, si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento l'Ospite da una camera all'altra dello stesso Nucleo o di altro Nucleo, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni psicofisiche dell'Ospite stesso, dandone tempestiva comunicazione all'Ospite e/o al CONTRATENTE.

Articolo 3 - Determinazione della retta di ricovero e sue eventuali e successive modifiche. Dichiarazione costi sanitari.

1. A fronte delle prestazioni rese dall'ENTE, il CONTRAENTE/I si obbliga/no e promette/no di pagare - secondo i criteri determinativi, i termini e le modalità previsti nei commi successivi - la retta giornaliera mensilizzata, maturata dalla data di disponibilità del posto letto (anche se l'effettivo ricovero dell'Ospite avvenga in data successiva e, comunque entro 3 giorni dalla predetta data di disponibilità) presso l'ENTE e maturanda sino alla data di dimissione a qualsiasi causa dovuta, nonché le eventuali ulteriori spese sanitarie ed assistenziali non comprese nella



- precitata retta, che siano comunque funzionali all'erogazione di tutte le prestazioni di natura assistenziale e socio-sanitaria fornite dall'ENTE all'OSPITE, come indicato al successivo art.4.
2. La retta giornaliera di ricovero vigente alla data odierna è determinata dall'ENTE in **€65 die**, al netto del contributo sanitario erogato direttamente dalla Regione Lombardia all'ENTE. Non è previsto il pagamento di una cauzione all'ingresso.
 3. Il pagamento della retta, come sopra determinata, deve avvenire in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese solare; nel caso in cui l'OSPITE risulti temporaneamente assente (ricovero in ospedale, rientro in famiglia per breve periodo ecc.) la retta giornaliera è dovuta intera fino al 10° (decimo) giorno consecutivo di assenza, a partire dall'11° (undicesimo) giorno consecutivo di assenza la retta giornaliera verrà scontata del 20% e sarà pari a **€52**.
 4. Il ritardato pagamento della retta, come sopra determinata, comporta l'applicazione di interessi moratori in misura pari al Tasso legale (determinato con Provvedimento della Banca Centrale Europea) vigente nel tempo; per il calcolo degli interessi moratori si applica l'anno commerciale.
 5. In caso di decesso o dimissioni dell'OSPITE per qualsiasi causa dovute, la retta deve essere corrisposta sino al giorno di cessazione del ricovero compreso. In caso di decesso e di utilizzo dei servizi conseguenti (camera ardente) presso la struttura non è dovuta nessuna maggiorazione di costi.
 6. il **CONTRAENTE/I**, nel dichiarare di avere piena conoscenza dell'importo di cui sopra, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara/no di accettare espressamente e senza riserva alcuna che l'importo della retta, come sopra indicato, possa subire periodiche variazioni nel corso del ricovero dell'OSPITE, a seguito dell'emanazione di provvedimenti amministrativi che l'ENTE riterrà di adottare.
 7. Limitatamente al caso di variazione in aumento dell'importo della retta, l'ENTE si impegna a darne comunicazione al/ai **CONTRAENTE/I** con anticipo.
 8. In conformità alle Linee Guida sulle RSA del Ministero della Sanità n. 1/94 del 31/03/1994 e alla D.G.R. n.1046 del 17/12/2018 e del D.G.R. n. 1298 del 25/02/2019, ogni anno l'ENTE rilascerà apposita certificazione con evidenziato la quota di costi sanitari sostenuti dall'ospite nel corso dell'anno precedente, al fine di poter recuperare tale somma dalla dichiarazione dei redditi quali oneri deducibili.

Articolo 4 - Determinazione, termine e modalità di pagamento delle eventuali ulteriori spese assistenziali non comprese nella retta

1. Le eventuali ulteriori spese assistenziali - non comprese nella retta e funzionali all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie fornite dall'ente all'OSPITE - saranno regolate direttamente dall'interessato (Ospite) con i soggetti fornitori del servizio o venditori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano le spese per il trasporto in ambulanza presso altre strutture sanitarie e relativo rientro presso l'ENTE, nonché ticket dovuti per legge a fronte di prestazioni specialistiche rese all'OSPITE.
2. Le prestazioni tipiche ed accessorie comprese o escluse dalla Retta sono indicate nella **CARTA DEI SERVIZI** e nel **REGOLAMENTO**, in modo analitico, e pertanto ad essa si fa espresso riferimento. L'ENTE si impegna, in caso di variazione in ordine alle stesse, a darne comunicazione all'interessato (Ospite- contraente) almeno 15 giorni prima della data di validità della variazione.

Articolo 5 - Assenze dell'ospite e calcolo della retta

1. L'ENTE assicura il mantenimento del posto letto fino al trentesimo giorno continuativo di assenza, al termine del quale l'Ospite potrà essere considerato dimesso dalla struttura senza necessità di formali comunicazioni.



2. Qualora l'Ospite dovesse assentarsi dall'ISTITUTO - per qualsiasi causa - la retta verrà ridotta con le modalità descritte nell'art.3 punto3.
3. Qualora l'Ospite non intenda rientrare nell'ISTITUTO dovrà darne ad esso avviso per iscritto personalmente o tramite il/i CONTRAENTE/I con almeno 3 giorni di preavviso; in assenza di tale preavviso scritto, l'ISTITUTO applicherà una penale corrispondente all'importo della intera retta giornaliera in vigore moltiplicata per 10 giorni.

Articolo 6 - Autorizzazioni - Dichiarazioni da parte del CONTRAENTE

1. L'OSPITE/IL CONTRAENTE autorizza il personale medico ad eseguire ed utilizzare documentazione fotografica a scopi scientifici, nonché l'Amministrazione a rendere note eventuali immagini fotografiche e/o audiovisive, non lesive della dignità della persona, nell'ambito di iniziative volte ad illustrare l'attività dell'ENTE.
2. L'OSPITE e/o il CONTRAENTE sono consapevoli che i soggetti ricoverati saranno sottoposti alle terapie farmacologiche, riabilitative e di cura in generale stabilitate dai Medici dell'ENTE, nel rispetto del principio del consenso informato e di quello di beneficità (ogni decisione relativa alla salute e alla vita verrà assunta nell'esclusivo interesse del paziente).
Nel caso di paziente incapace legalmente o di fatto, la richiesta di consenso informato sarà rivolta nei confronti di chi eserciti la tutela. Ove il soggetto sia in attesa di nomina di amministratore di sostegno/tutore verrà comunque fornita informativa a chi abbia con il paziente vincoli di parentela.
3. L'OSPITE E/O il CONTRAENTE dichiarano di essere a conoscenza di dover informare la struttura di ricovero di tutte le patologie cui sia affetto il ricoverato e di cui siano a conoscenza, nonché allergie, intolleranze, abitudini particolari, problemi comportamentali e a fornire ogni informazione utile alla gestione del soggetto di cui si richiede il ricovero.
4. L'OSPITE E/O il CONTRAENTE dichiarano di essere consapevoli e di accettare che è assolutamente vietato somministrare agli ospiti farmaci, alimenti e bevande se non preventivamente autorizzati dal Medico dell'Ente.

Articolo 7 - Eventuale intervento integrativo da parte di una Pubblica Amministrazione

1. Qualora venga riconosciuta una integrazione economica parziale in conto retta a carico di una Pubblica Amministrazione (amministrazione comunale o altro Ente Pubblico), l'ENTE provvederà a fatturare a detto Ente la quota di pertinenza, rimanendo a carico del/dei CONTRAENTE/I la restante quota della retta di degenza.
2. In caso di inadempimento, ritardo e/o revoca dell'integrazione economica parziale da parte della predetta Pubblica Amministrazione, l'ENTE si riserva il diritto di chiedere il pagamento di tale quota di integrazione al/ai contraente/i, salvo successivo rimborso allo/agli stesso/i all'atto dell'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione interessata.

Articolo 8 - Solidarietà nell'obbligo di pagamento della retta e spese aggiuntive in capo al contraente ed all'ospite

1. Le parti riconoscono e dichiarano che il CONTRAENTE/I è/sono obbligato/i in solido con l'Ospite, nonché con i coobbligati sottoscrittori del presente contratto, al pagamento delle rette e delle eventuali ulteriori spese indicate negli articoli 3) e 4) del presente contratto.
2. Inoltre, il CONTRAENTE/I non potrà/nno validamente opporre all'ENTE alcuna eccezione relativa ai rapporti intercorrenti tra il/I CONTRAENTE/I stesso/i e l'Ospite.

Articolo 9 - Facoltà di recesso dell'Istituto - Dimissione dell'Ospite



1. Il/I CONTRAENTE/I dichiara/no di essere a conoscenza che l'ENTE ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento le dimissioni dell'Ospite, quando le sue condizioni fisiche e/o mentali siano divenute tali da non adattarsi alle caratteristiche strutturali, assistenziali e sanitarie dell'ENTE. A tale riguardo, il/i CONTRAENTE/I si obbliga/no a garantire l'immediata accoglienza e cura dell'Ospite dalla data di dimissione, preventivamente comunicata dall'ENTE con un preavviso di almeno 15 giorni, la RSA si impegna a darne informazione alla ASST e ATS di ultima residenza ed al Comune di ultima residenza. La retta di ricovero è dovuta sino alla data di effettiva dimissione.
2. Il/I CONTRAENTE/I dichiara/no di essere a conoscenza che il mancato versamento di due mensilità - anche non consecutive - della retta di ricovero comporta le dimissioni dell'ospite, previa formale contestazione da parte dell'ENTE al/ai CONTRAENTE/I ed assegnando allo / agli stesso/i un termine di 15 giorni per la regolarizzazione del debito. In tal caso l'ENTE compirà le ulteriori azioni legali che verranno intraprese per il recupero del credito.

Articolo 10 – Oneri a carico dell'Istituto

L'Istituto, oltre a dover garantire le prestazioni assistenziali, sanitarie ed alberghiere all'ospite, è soggetto ai seguenti obblighi:

1. alla stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile come previsto dalla D.G.R. 2569/2014;
2. alla custodia dei beni ai sensi degli artt. 1783-1786 C.C, quando il denaro contante e gli oggetti di valore sono state consegnate in custodia (in involucro chiuso e sigillato) al momento dell'ingresso. Di tali beni viene rilasciata prova di custodia. L'ISTITUTO non assume alcuna responsabilità per la dispersione, deterioramento, distruzione o sottrazione di denaro ed oggetti di valore conservati personalmente dall'ospite nella propria camera;
3. al rispetto della privacy dell'ospite in conformità al RE 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il "codice in materia di protezione dei dati personali". I dati saranno trattati per i fini di diagnosi, cura, prevenzione e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture Socio-sanitarie (ASST-ATS) e gli enti pubblici (Comune, Regione);
4. al rispetto dei protocolli assunti per erogare le prestazioni socio-sanitarie;
5. alla redazione di documentazione sanitaria e socio- sanitaria costituente il Fasas come previsto dalla D.G.R. 2569/2014 e dalla DGR 1765/2014;
6. di informare il Comune di residenza dell'assistito dell'avvenuto accoglimento in RSA,

Articolo 11 – Cambio residenza

1. Al momento dell'entrata, gli ospiti ricoverati, in posti accreditati e contrattualizzati, cambieranno medico curante, essendo l'Ente provvisto di proprio medico. Inoltre, agli anziani ospiti, ricoverati da anni due, verrà cambiata la residenza d'ufficio, che verrà trasferita presso la sede dell'Ente. Riportiamo in merito parte della deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio 1992 n° 5/26501, art. 12:

"In materia di assistenza sanitaria di base medica e farmaceutica si applicano le prescrizioni e le modalità di cui alla d.g.r. 4/45253 del 20 luglio 1989 ed alle successive: circolare 2/89 (punto 2); circolare 8/89 (punti 1.1 e 1.2); circolare 19/90 e precisamente:

l'assegnazione dei contributi regionali comporta per il gestore della struttura l'obbligo di assistere agli ospiti, con oneri interamente a suo carico, l'assistenza medica e farmaceutica di base, con la conseguente cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di fiducia e l'adozione del codice relativo.

Non sono a carico del gestore le prestazioni di medicina specialistica (visite, diagnostica stru-



Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Residenza Sanitaria Assistenziale Santa Francesca Cabrini

mentale, assistenza protesica, ecc.);

Articolo 12 - Modifiche

1. Ogni eventuale modifica al presente contratto verrà resa nota mediante l'affissione della stessa all'albo dell'Ente con congruo anticipo (almeno 15 giorni antecedenti all'effetto della variazione)

Articolo 13 - Foro competente

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Lodi.

Articolo 14 - Spese di registrazione

1. Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 131/1986, la presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che intenda valersene

Articolo 15 - Divieto di cessione

1. In nessun modo tale contratto potrà essere ceduto a terzi.

IL/I CONTRAENTE/I _____

L'OSPISTE _____

Sottoscrivono il contratto, assumendosi l'onere di coobbligati in solido, limitatamente agli art. 1-3-4-5-8-9, i sigg.ri:

Cognome e nome	Codice Fiscale	Residenza	Firma
.....
Cognome e nome	Codice Fiscale	Residenza	Firma
.....
Cognome e nome	Codice Fiscale	Residenza	Firma
.....
Cognome e nome	Codice Fiscale	Residenza	Firma
.....

Codogno, lì _____

Ai sensi dell'art. 1341, 2º comma, del codice civile, il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione di tutti gli articoli del presente contratto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli : 2 (Oggetto) - 3 (Determinazione della retta di ricovero e sue eventuali e successive modifiche) - 4 (determinazione, termine e modalità di pagamento delle eventuali ulteriori spese assistenziali non comprese nella retta) - 5 (assenze dell'ospite e calcolo della retta) - 6 (Autorizzazioni - Dichiarazioni da parte del CONTRAENTE) - 7 (eventuale intervento integrativo da parte di una Pubblica Amministrazione) - 8 (solidarietà nell'obbligo di pagamento della retta e spese aggiuntive in capo al contraente ed all'ospite) - 9 (facoltà di recesso dell'Istituto - Dimissioni dell'ospite) - 10 (oneri a carico dell'Istituto) - 11 (cambio di residenza) - 12 (Modifiche) - 13 (foro competente) - 14 (Spese di registrazione)

IL/I CONTRAENTE/I _____